





Offerta





















IL LAVORO È IL NOSTRO - WESTIERE



Spettabile Azienda

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Via XX Settembre, 5 00187 ROMA c.a. Dott. Fabio Cola

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. (Aut. Min. 1207-SG del 16/12/2004) è nata da una joint-venture con il gruppo francese Synergie S.A., presente in Francia nel settore del lavoro somministrato da più di 40 anni, con oltre 500 filiali. Il Gruppo Synergie è inoltre presente in Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Regno Unito, Canada; ed è quotato al secondo mercato della Borsa di Parigi.

Al fine di rendere migliore il nostro servizio Synergie si impegna a:


Ricercare la soluzione che soddisfa al meglio le vostre esigenze

Qualora il candidato si dimostrasse inadeguato, entro il periodo di prova, Synergie si impegna a proporre profili alternativi.

Continuità del servizio

Synergie Italia si impegna in caso di assenza di un lavoratore a presentare un nuovo candidato

Le nostre filiali saranno a vostra disposizione al fine di garantire risposte rapide ai vostri quesiti



■ OGGETTO

La presente offerta ha per oggetto la Somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativo al profilo professionale di Addetta alla Reception

Con riferimento a:

CCNL	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
LIVELLO	A1
QUALIFICA	IMPIEGATO

Le modalità del Servizio sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Lgs. 276/03, art 20 nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo ovvero al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Agenzie di somministrazione di volta in volta vigente, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

LE CONDIZIONI COMMERCIALI

LIVELLO A1 (TARIFFA ORARIA):

Cod Causale	Descrizione	Tariffa
0	Ora Ordinaria	€ 17,00
Tasso Inail		0,14%
Retribuzione Mensile Lorda		€ 1.365,89

LE TARIFFE COMPRENDONO:

- Retribuzione lorda
- 13° mensilità
- Ex festività
- Ferie non godute
- Trattamento di fine rapporto
- Versamenti contributivi previdenziali (INPS INAIL)
- Contributi Formatemp e Ebitemp

ASSENTEISMO:

Assenze per malattia e/o infortunio retribuite ai sensi di legge e disciplinate dal coni verranno fatturate al costo comprensivo di servizio



LIVELLO A1 (TARIFFA MENSILIZZATA):

Costo Fatturato	
	2.385,41
Servizio Fatturato	
	325,28
Totale Fatturato	
	2.710,69

Le nostre tariffe, così formulate, sono comprensive di:

- 1. Pubblicazioni annuali e altre attività di reclutamento;
- 2. Attività di selezione delle risorse;
- 3. Gestione amministrativa, comprensiva di retribuzione, contributi, ratei di tredicesima ed eventuali altre mensilità aggiuntive, TFR e versamento oneri previdenziali e assistenziali, sono incluse inoltre, Festività Godute, Malattie e Infortuni, Ferie Godute e non Godute
- 4. Contributi Formatemp Ebitemp

Sono escluse le Maggiorazioni, Straordinari, Eventuali Premi, Festività non godute, Trasferta e tutto quello non specificato sopra.

E RINNOVI CONTRATTUALI:

Ad ogni variazione retributiva derivante da rinnovo del ccnl o miglioramenti ad personam, le tariffe verranno automaticamente adeguate, Synergie Italia provvederà inoltre a fatturare il costo della rivalutazione degli istituti differiti.

№ VALIDITA' DELL'OFFERTA


Tale offerta sarà valida dal 11/09/2015 con riserva di servizi soddisfacenti.

Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato annualmente salvo disdetta da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r.

■ TERMINI DI PAGAMENTO

Ri.ba 30 giorni dd fm


SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S.p.a.





CONDIZIONI GENERALI DI PROPOSTA COMMERCIALE E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- 1. L'utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lett.a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni; (art. 20, comma 5, lett. c) del D.lgs 276/2003;
- 2. L'utilizzatore si impegna nei confronti del lavoratore somministrato a comunicare il referente dell'impresa incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale, ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 dei D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sui nominativi del responsabile e degli addetti dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove presente. L'utilizzatore si impegna, nei confronti dello stesso lavoratore somministrato, ad effettuare sia la formazione generale che la formazione specifica, così come definite nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011, ed in particolare a formarlo e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale esso viene assunto, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore si impegna ad informare ed a provvedere all'effettuazione della visita medica al lavoratore, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 3. I rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori nonché le relative misure di prevenzione adottate dall'utilizzatore (art. 21, comma 1, lett. d) sono indicati in allegato 1, che, debitamente compilato, costituisce parte integrante del presente contratto;
- 4. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del C.C.N.L. per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.
- 5. L'utilizzatore si impegna ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi, (art. 23, comma 5, ultima parte) del D.lgs 287/2003.
- 6. Ai sensi dell'art. 21 comma 9 del medesimo C.C.N.L. per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal citato C.C.N.L., dal C.C.N.L. applicato presso lo stesso Utilizzatore, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore. In tale caso il lavoratore darà comunicazione preventiva della "violazione intervenuta" alla Agenzia di Somministrazione e a all'Utilizzatore, dichiarando la interruzione della attività lavorativa. Qualora nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R.R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall'APL con le previste modalità di erogazione. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte del D.lgs 276/2003 e art. 3, comma 5 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.)



- 7. Il trattamento economico e normativo dovuto dal somministratore ai prestatori di lavoro è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore; (art. 21, comma 1, lett. g) del D.lgs 276/2003
- 8. Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, (art. 21, comma 1, lett. h) del D.lgs 276/2003 ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, comma 1 del d. lgs. 276/2003;
- 9. L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore del prestatore di lavoro; (art. 21, comma 1, lett. i) del D.lgs 276/2003
- 10. L'utilizzatore si obbliga a comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (art. 21, comma 1, lett. j) del D.lgs 276/2003) nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. (art. 23, comma 4) del D.lgs 276/2003
- 11. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile, e comunque entro e non oltre la fine del mese in cui le variazioni si sono verificate. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto.
- 12. L'utilizzatore si obbliga a versare, in caso di svolgimento di ore di lavoro straordinario che potranno essere effettuate alle condizioni stabilite dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore o con il consenso del prestatore al somministratore una maggiorazione del corrispettivo, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall'utilizzatore;
- 13. L'utilizzatore si obbliga, in caso di inadempimento del somministratore, a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, comma 1 del d. lgs. 276/2003; (art. 21, comma 1, lett. k) del D.lgs 276/2003
- 14. Il somministratore si impegna a comunicare per iscritto al prestatore di lavoro quanto sopra pattuito, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore, (art. 21, comma 3) del D.lgs 276/2003
- 15. L'utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni (art. 26 del D.lgs 276/2003); resta esplicitamente inteso che il somministratore è manlevato da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che potesse venirle mossa in relazione alla responsabilità di cui sopra.
- 16. L'utilizzatore dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; (art. 24, comma 4) del D.lgs 276/2003
- 17. L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore i contributi dovuti in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro; (art. 25, comma 3) del D.lgs 276/2003;



- 18. L'utilizzatore comunica, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e, in ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro al somministratore in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;
- 19. In caso di violazione degli obblighi di cui alle clausole 1,2,3,4,5,6 e 7 l'utilizzatore risponde in via esclusiva nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi.
- 20. L'utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori; (art. 23, comma 6) del D.lgs 276/2003
- 21. Il prestatore di lavoro ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. (art. 23, comma 4) del D.lgs 276/2003 . Inoltre, per tutta la durata del contratto, ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale (art. 24, comma 2) del D.lgs 276/2003
- 22. L'utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; (art. 23, comma 7) del D.lgs 276/2003
- 23. L'utilizzatore si impegna a non utilizzare in nessun caso i prestatori di lavoro in somministrazione in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; (art. 20, comma 5, lett. a -b) del D.lgs 276/2003
- 24. L'utilizzatore può richiedere la prosecuzione dell'attività lavorativa del prestatore di lavoro, oltre la scadenza del termine inizialmente pattuito (art. 22, comma 2 art. 28, CCNL applicato dal somministratore). Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi. Tale proroga deve essere formalizzata con atto scritto e con il consenso del prestatore. In caso di proroga, il periodo di lavoro si configura agli effetti retributivi come un'unica missione. Il periodo temporale di 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione.
- 25. L'utilizzatore che per qualsiasi motivo rifiuti o interrompa le prestazioni del prestatore avviato dal somministratore sarà tenuto a corrispondere comunque l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, salva l'ipotesi in cui anche il medesimo somministratore possa a sua volta recedere per giusta causa ex art. 2119 C.C. dal contratto concluso con il prestatore.
- 26. Il presente contratto potrà essere risolto da parte del somministratore nei seguenti casi: ritardo nei pagamenti da parte dell'utilizzatore superiore a 30 giorni; avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell'utilizzatore; protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall'utilizzatore. A tal fine l'utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto;
- 27. Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi nazionali -



- o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo.
- 28. Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze.
- 29. Nel caso in cui l'utilizzatore, ingiustificatamente, receda prima della scadenza naturale il presente contratto di somministrazione, dovrà corrispondere a Synergie Italia –Agenzia per il Lavoro- S.p.A. il pagamento per intero dell'importo previsto dal contratto.
- 30. Nel caso in cui l'utilizzatore receda ante tempus dal presente contratto ed assuma il lavoratore, nell'arco della durata in esso pattuita, il medesimo utilizzatore corrisponderà a Synergie, oltre a quanto previsto nel precedente comma, una somma pari a due mensilità della retribuzione prevista al lavoratore a titolo di ricerca e selezione.
- 31. Nel caso in cui un prestatore di lavoro dovesse rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con il somministratore o interrompa comunque la sua attività lavorativa, quest'ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione, a mezzo raccomandata o altra modalità da cui si evinca la data di spedizione, all'utilizzatore. Questo, inoltre, ha diritto alla tempestiva sostituzione senza costi aggiuntivi.
- 32. Il somministratore dovrà mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali.
- 33. In particolare, si impegna a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell'utilizzatore, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.
- 34. Il somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro;
- 35. Nell'ambito degli obblighi di riservatezza sopra richiamati deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto.
- 36. La fatturazione da parte del somministratore viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate sul "foglio presenze" firmato dall'utilizzatore (se i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato, la retribuzione può anche essere calcolata su base mensile). Eventuali straordinari saranno liquidati con le maggiorazioni previste dal CCNL o dagli accordi aziendali dell'utilizzatore. In caso di mancanza del foglio presenze firmato dall'utilizzatore, il somministratore sarà autorizzato ad emettere fattura d'anticipo sulle ore contrattuali. L'utilizzatore dichiara inoltre di manlevare il somministratore in relazione ad ogni richiesta di pagamento per prestazioni non risultanti dal foglio presenze controfirmato di cui sopra. Synergie Italia --Agenzia per il Lavoro- S.p.A. addebiterà un importo di rimborso spese pari a 2.00 euro per la gestione dell'attività di caricamento presenze da foglio presenza oltre all'addebito di un importo pari a 5.00 euro a fronte dell'elaborazione di ciascun cedolino elaborato da Synergie Italia --Agenzia per il Lavoro- S.p.A. ai propri lavoratori somministrati presso l'utilizzatore. Nell'ipotesi di mancata consegna del Foglio Presenze verranno fatturate comunque le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio.
- 37. Le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati su carta e su supporto elettronico, per le finalità definite dal presente contratto di somministrazione di lavoro e per i conseguenti adempimenti contabili, amministrativi, civilisti e fiscali. Le parti si danno altresì atto di aver ricevuto reciproca ed esaustiva informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003.
- 38. Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione; (art. 23. comma 8) del D.lgs 276/2003



- 39. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e le norme del CCNL del somministratore
- 40. Fra le parti si conviene espressamente che per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 41. Con il presente si dichiara di aver preso visione del Codice Etico vigente e pubblicato sul sito http://www.synergie-italia.it/PageContent/Synergie.aspx?pqid=PG 00038&area=Gr e di uniformare ad esso ogni atto compiuto con Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.
- 42. SYNERGIE ITALIA S.P.A. ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale dotandosi di un modello organizzativo aziendale ex art. 231/2001 di un Codice di Condotta che le consente di operare in aderenza ai principi ed ai valori ivi contenuti. Tutti i documenti inerenti sono di pubblico dominio ed agevolmente reperibili sul sito internet al link sopra indicato.
- 43. Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Utilizzatore si impegna qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ad informarne tempestivamente Synergie Italia S.p.A. Italia S.p.A., indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne Synergie Italia S.p.A. da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.
- 44. Salva la previsione dell'art. 20, comma 5-bis, D. Lgs. 276/03, l' Utilizzatore comunica ad Synergie Italia S.p.A. i motivi che, a norma dell'art. 20, comma 4, D. Lgs. 276/03, giustificano la richiesta di somministrazione di lavoro. L'Utilizzatore è responsabile, dunque, della indicazione e sussistenza di tali motivi (riportati sul fronte del presente contratto), così come della loro permanenza durante tutta la durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicarne tempestivamente ad Synergie Italia S.p.A. ogni modifica o cessazione che dovesse intervenire nel corso del rapporto. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la non corretta indicazione e/o la non sussistenza dei motivi comunicati, Synergie Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne. L'Utilizzatore dichiara inoltre che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. 276/03 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente ad Synergie Italia S.p.A. l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, Synergie Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne. L'Utilizzatore comunicherà inoltre ad Synergie Italia S.p.A. (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 45. L'Utilizzatore garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, e notturno. L'Utilizzatore corrisponderà ad Synergie Italia S.p.A. un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Synergie Italia S.p.A., sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna somministrazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 9 del CCNL per le ApL, in caso di successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai quali risulti associato lo stesso lavoratore, adibito alla stessa mansione e con lo stesso inquadramento, qualora il primo contratto termini il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizi il primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e, Synergie Italia S.p.A. corrisponderà al lavoratore la retribuzione relativa a tali festività, fatturandone all'Utilizzatore l'importo corrispondente, comprensivo del margine Synergie Italia S.p.A., alla prima scadenza utile. Con riferimento



- a tale successione di contratti, l'Utilizzatore solleva e malleva Synergie Italia S.p.A. da ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa dovesse derivarne.
- 46. Alla sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro a termine, Synergie Italia S.p.A. fatturerà un importo una tantum a titolo di "attivazione del servizio pari a 100.00 euro qualora nell'anno solare precedente a quello di sottoscrizione dell'offerta commerciale non abbia usufruito del medesimo servizio offerto da Synergie Italia S.p.A.
- 47. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- 48. Synergie Italia S.p.A. potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'Utilizzatore superiore ai 30 gg., l'Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'Utilizzatore o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'Utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003, vi informiamo che i dati utilizzati nel presente documento, e da voi forniti alla nostra società, saranno utilizzati per le finalità di definizione del rapporto contrattuale in corso di negoziato. Pertanto, sottoscrivendo la presente offerta, acconsentite che i dati personali contenuti nel presente documento e quelli che saranno successivamente messi a disposizione della nostra società per l'evasione dell'ordine confermato o per l'espletamento dell'incarico affidato, siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto sopra specificato e per gli adempimenti di legge che ne conseguono. Per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 potete scrivere al Titolare del trattamento: Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. – Lungo Dora Pietro Colletta, 75 – 10153 Torino. L'informativa completa per i clienti è consultabile presso i nostri uffici o può essere richiesta a mezzo fax.

Per accettazione e benestare

